

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

9^a COMMISSIONE

(Industria, Commercio interno ed estero, Turismo)

MERCOLEDÌ 28 APRILE 1965

(25^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente **BUSSI**

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

« Modificazioni alla legge 4 aprile 1964, numero 171, sulla disciplina della vendita delle carni fresche e congelate » (1015) (Di iniziativa dei senatori Bitossi ed altri) (Rinvio della discussione):

PRESIDENTE Pag. 265, 266
OLIVA, Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio 266
VACCHETTA 266

« Modifica alla legge 1° agosto 1959, n. 703 » (1071) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE 266, 269
BATTISTA, Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero 267, 269
BERLANDA 266
FRANCAVILLA 267
MOLINARI, relatore 266
VERONESI 266, 267, 269

« Attribuzione della competenza ai Prefetti in materia di depositi di oli minerali » (1077) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE 269, 270
BERNARDI, relatore 269

La seduta è aperta alle ore 10,25.

Sono presenti i senatori: Audisio, Banfi, Bernardi, Bernardinetti, Bonafini, Bussi, Cerreti, D'Angelosante, Francavilla, Giuntoli Graziuccia, Merloni, Molinari, Montagnani Marelli, Secci, Vacchetta e Veronesi.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per l'industria e il commercio Oliva e per il commercio con l'estero Battista.

VACCHETTA, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Rinvio della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Bitossi ed altri: « Modificazioni alla legge 4 aprile 1964, n. 171, sulla disciplina della vendita delle carni fresche e congelate » (1015)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Bitossi, Maier, Fabiani e Vacchetta: « Modificazioni alla legge 4 aprile 1964, n. 171, sulla disciplina della vendita delle carni fresche e congelate ».

O L I V A , *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Poichè si tratta di prendere delle decisioni che credo gioveranno a una importante categoria di esercenti, il Ministro m'incarica di chiedere un breve rinvio della discussione del disegno di legge, proprio per meglio approfondire la materia di cui trattasi.

V A C C H E T T A . Non ho niente da eccepire in merito alla richiesta avanzata dall'onorevole Sottosegretario. Vorrei soltanto avere da lui assicurazione che questo disegno di legge potrà essere discusso nella prossima settimana.

O L I V A , *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Sono perfettamente d'accordo.

P R E S I D E N T E . Allora, sentite le dichiarazioni dell'onorevole Sottosegretario in merito alla sua richiesta di rinvio della discussione del disegno di legge e poichè non si fanno osservazioni, la discussione del disegno di legge è rinviata ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Modifica alla legge 1º agosto 1959, n. 703 » (1071) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche alla legge 1º agosto 1959, n. 703 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

Il contributo dello Stato, di cui alla legge 1º agosto 1959, n. 703, è concesso dal Ministero del commercio con l'estero di concerto con il Ministero del tesoro. Il contributo è elevato nella misura massima del 5 per cento per le iniziative da realizzare nei territori di cui all'articolo 3 della legge 10

agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni.

Comunico che sul disegno di legge in esame la 5ª Commissione ha espresso il seguente parere:

« La Commissione finanze e tesoro, esaminato il disegno di legge n. 1071, comunica di non aver nulla da osservare per quanto di competenza ».

Comunico altresì che la Giunta consultiva per il Mezzogiorno ha espresso parere favorevole.

M O L I N A R I , *relatore*. Il disegno di legge in esame riguarda l'aumento del concorso dello Stato dal 3 al 5 per cento nel pagamento degli interessi posticipati sui crediti concessi alle aziende che esercitano attività di esportazione di prodotti ortofrutticoli ed agrumari per la creazione ed il miglioramento degli impianti e delle attrezzature, di cui all'articolo 1 della legge 1º agosto 1959, n. 703.

La ragione di questo aumento concesso dal Governo è determinata dal fatto che nell'Italia meridionale si sono avute pochissime richieste dirette ad ottenere il concorso statale nel pagamento degli interessi sui crediti richiesti, appunto per l'esiguità del contributo; perciò si è pensato di proporre, con questo disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, l'aumento dal 3 al 5 per cento.

Il mio parere, come relatore, è favorevole.

B E R L A N D A . Di fronte alla approvazione dell'altro ramo del Parlamento e di fronte alle esigenze dei nostri esportatori, specialmente ortofrutticoli, noi, sia pure con riserva, accettiamo il disegno di legge.

V E R O N E S I . Io desidero avere un chiarimento; dato che in queste agevolazioni che vengono concesse non vi è copertura per tutti i richiedenti che si trovano nella condizione di poter avanzare le richieste stesse, ne consegue che viene operata una scelta. Abbiamo la sensazione che questo criterio di scelta subisca, a volte, delle in-

fluenze. Per cui noi vorremmo chiedere che il Governo — senza fermare, indubbiamente, questo provvedimento — per il futuro, quando presenta disegni di legge recanti agevolazioni finanziarie, ci sottoponga anche un quadro delle domande che sono state presentate.

BATTISTA, *Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero*. Ce l'ho; lo leggerò subito dopo.

VERONESI. Allora, in questo caso, mi fermo in attesa di avere tali chiarimenti. Perchè noi diciamo che, piuttosto che intensificare determinati aiuti, che in relazione, poi, alla mancanza di finanziamenti, portano a una scelta di coloro che li richiedono, preferiremmo avere contributi e agevolazioni minori, ma che però possano soddisfare tutti coloro che li richiedono, per evitare delle scelte che potrebbero essere influenzate.

FRANCAVILLA. Noi voteremo a favore di questo disegno di legge, con una raccomandazione: che per quanto riguarda le associazioni economiche, le cooperative ed i consorzi vi sia una particolare attenzione da parte del Governo e vi sia anche una scelta, in questo senso: per le domande che vengono fatte dare primaria importanza a dette associazioni economiche.

VERONESI. Io mi riservo di intervenire nuovamente dopo le dichiarazioni del Sottosegretario.

BATTISTA, *Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero*. È inutile che io faccia un lungo discorso perchè non è il caso, dato anche il consenso di tutta la Commissione; mi limiterò soltanto a fornire alcuni dati che possono tornare di utile conoscenza alla Commissione stessa.

Noi abbiamo constatato che mentre gli imprenditori settentrionali si sono molto giovati della legge n. 703, quelli dell'Italia meridionale ed insulare se ne sono avvalsi poco. Infatti, i dati statistici che io ho sono i seguenti: da quando esiste la legge, nell'Italia

settentrionale sono state accolte 278 domande per un importo di lire 20.726.000.000 e con un contributo statale di lire 5 miliardi 602.000.000; nell'Italia centrale le cose non sono andate così bene, ma sempre con andamento soddisfacente, in quanto sono state accolte 34 domande per un importo di lire 2.692.000.000 e con un contributo statale di lire 667.000.000. (Naturalmente si tratta di cifre « arrotondate »). Ma quando passiamo all'Italia meridionale, il quadro assume aspetti estremamente sconsolanti: sono state accolte appena sette domande per un importo di lire 386.000.000. Quindi, dai 20.726.000.000 dell'Italia settentrionale, dai 5.692.000.000 dell'Italia centrale, nell'Italia meridionale (Puglia e Campania) si sono avute domande per 386.000.000 con un contributo a carico dello Stato di 79.000.000. Nell'Italia insulare sono state accolte otto domande per la Sicilia, per lire 761.000.000 e una sola domanda per la Sardegna per 15.000.000.

VERONESI. Avranno altre provvidenze regionali, forse.

BATTISTA, *Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero*. Non ne hanno. Ed intanto la nostra esportazione è molto carente, soprattutto per la qualità dei prodotti ortofrutticoli. Noi ci veniamo a trovare, nei mercati esteri, con la merce che proviene dall'Italia, in una situazione di inferiorità rispetto ad altri Paesi del Mediterraneo che esportano gli stessi prodotti nostri.

Io posso ricordare anche un episodio. In Israele, per esempio, parlavo con uno dei dirigenti della cooperativa che gestisce la produzione agrumaria dello Stato, e che è un israeliano di provenienza italiana; egli mi diceva che sul mercato di Londra i prodotti israeliani andavano alle stelle nelle aste; e viceversa le nostre arance, che provenivano, in genere, dalla Calabria e dalla Sicilia, andavano a finire nei rigagnoli; restavano invendute, per mancanza di un'organizzazione locale, di un perfetto imballaggio, di una buona scelta e di una perfetta calibratura; per tutti questi motivi i no-

stri prodotti si presentano male sui mercati esteri.

Quindi è veramente indispensabile che le esportazioni vengano fatte nel modo migliore possibile, partendo, diciamo così, dalla scelta, dalla pulizia, dalla calibratura, dall'imballaggio, fino alla conservazione in impianti frigoriferi, in modo da rispondere a determinate esigenze di mercato e alle migliori condizioni.

C'è stato detto da alcuni produttori che non hanno usufruito di questi finanziamenti perchè il contributo dello Stato era troppo basso. Essi affermavano di dover cominciare dal principio per cui le spese da affrontare erano piuttosto ingenti; mentre in molti casi, nell'Italia settentrionale, si tratta soltanto dell'ampliamento o del miglioramento del macchinario già esistente.

Questa è la ragione che ci ha indotto a presentare il disegno di legge che prevede l'aumento del contributo statale dal 3 al 5 per cento, il che rappresenta qualche cosa di sostanziale, perchè io, che ho anche l'onore di presiedere la Commissione che decide sull'assegnazione di tali contributi, ho potuto constatare che la maggior parte dei produttori si servono dei Consorzi che danno finanziamenti al 6,40 per cento di interesse. Dando un contributo del 5 per cento, praticamente l'interesse di ammortamento diventa estremamente modesto. Possiamo dire che ci sono le solite spese di commissione ed altro del genere a carico dell'esportatore. Ad ogni modo questo provvedimento dovrebbe essere utile poichè il contributo attualmente concesso è veramente esiguo. C'è stata anche una legge, approvata per il Polesine, nella quale venne elevato il contributo dello Stato dal 3 al 4 per cento, e che ha avuto benevoli ripercussioni.

Il senatore Veronesi ha fatto un'osservazione, alla quale non sono in grado di rispondere. Egli ha detto che io ho citato tutte le domande accolte; però non ho detto quante sono state le domande presentate. Ma bisogna tenere conto che al Ministero non pervengono tutte le domande, perchè la prima istruttoria è fatta dall'Istituto bancario — che poi naturalmente concede

il mutuo, quindi l'anticipazione del denaro —; l'Istituto fa pervenire al Ministero esclusivamente le domande che sono state da esso accettate. Non c'è ragione particolare per doverne respingere qualcuna per mancanza di fondi o perchè i fondi non sono sufficienti. Evidentemente la banca, in questa istruttoria — e noi non possiamo interferire nell'istruttoria bancaria — vede quali garanzie ci sono, e se ci sono. Quindi questo diventa un rapporto fra banca e richiedente, più che un rapporto con il Ministero. Quello che posso dire è che nell'ultima riunione della Commissione che io stesso ho presieduto, tutte le domande che ci sono pervenute già istruite dalla banca, con suo parere favorevole, sono state accolte.

Quindi, attraverso questo nuovo incentivo, le industrie meridionali potranno trovare maggior incremento, e noi ce lo auguriamo di tutto cuore.

Per quanto riguarda l'osservazione fatta da un collega circa le cooperative associate, nella legge 1º agosto 1959, n. 703, all'articolo 2 viene chiaramente detto che « l'ammontare massimo dei prestiti e dei mutui ammessi al concorso previsto dall'articolo precedente, non potrà superare, per ogni singolo operatore, la somma di lire 100 milioni. Per le imprese in forma sociale o associata, il limite può essere elevato fino a lire 200 milioni ».

Quindi, nella stessa legge base del 1959 è stato fatto un trattamento di particolare favore per quanto riguarda le imprese associate in forma cooperativa, ed io assicuro i colleghi che le loro richieste vengono esaminate con particolare benevolenza perchè, a prescindere da tutte le ragioni di carattere sociale, economico, eccetera, che la nostra politica segue, c'è anche una ragione pratica, sotto un certo aspetto: che in genere si tratta di piccoli proprietari, i quali non avrebbero la possibilità di fare da soli impianti di questo genere.

Quindi se riescono a mettersi d'accordo e a fare una cooperativa, noi ne siamo lieti perchè è l'unico sistema per poter usufruire di questi fondi.

V E R O N E S I . Dichiaro di essere soddisfatto delle dichiarazioni del Governo, tuttavia è opportuno che quando si concedono queste provvidenze (specie se l'iniziativa parte dal Governo) siano rese note, nella relazione che accompagna il disegno di legge, tutte quelle notizie che possono tranquillizzarci anche sull'aspetto da me sottolineato.

Presento, quindi, il seguente ordine del giorno, che ritengo possa essere accolto dal Governo come raccomandazione:

« La 9ª Commissione del Senato della Repubblica, auspica che il Governo consideri la possibilità di estendere le agevolazioni di cui al disegno di legge n. 1071, d'iniziativa governativa, portante " Modifica alla legge 1º agosto 1959, n. 703 ", anche alle zone depresse dell'Italia centro-settentrionale, quali potranno essere opportunamente determinate ».

Non si tratta di fare polemiche tra Italia settentrionale e Mezzogiorno, ma è una realtà che nell'Italia settentrionale e centrale vi sono particolari zone che sono ormai da tutti riconosciute essere in condizioni talora anche più depresse di parecchie zone del Mezzogiorno. Questo spiega l'iniziativa del Governo e questo riteniamo debba essere tenuto presente.

Non intendo proporre emendamenti, perchè pregiudicherebbero l'approvazione del disegno di legge al nostro esame, ma ritengo che l'ordine del giorno da me presentato possa essere accettato — ripeto — come raccomandazione.

Ella, onorevole Battista, ha giustamente ricordato la legge sul Polesine, e nel quadro della programmazione di queste provvidenze non si debbono provocare sperequazioni che finiscono col creare situazioni di ingiustizia che, non essendo obiettivamente logiche, fanno del male allo Stato e quindi a noi stessi!

B A T T I S T A , *Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero*. Accetto l'ordine del giorno Veronesi come raccomandazione e rammento che nel corso della discussione del presente disegno di legge presso

la Camera dei deputati, l'onorevole Piccinelli aveva proposto, allo stesso scopo, alcuni emendamenti che ha però poi ritirato in seguito agli schiarimenti forniti dal ministro Mattarella.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Attribuzione della competenza ai Prefetti in materia di depositi di oli minerali » (1077) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Attribuzione della competenza ai Prefetti in materia di depositi di oli minerali », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

B E R N A R D I , *relatore*. L'articolo 11 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, recita che per l'impianto e la gestione di depositi di oli minerali, di lubrificanti e di carburanti in genere, deve essere richiesta concessione al Ministro delle corporazioni il quale ne stabilisce con relativo decreto la durata.

Si rivela necessario presentemente sostituire tale norma con una di contenuto analogo per ristabilire al diritto la dovuta certezza — essendo inesistente il Ministro delle corporazioni — e permettere conseguentemente all'operatore economico di ricevere la concessione con la dovuta rapidità nella salvaguardia degli interessi dei terzi.

In tal modo per i depositi con capacità non superiore ai 3.000 metri cubi, il presente disegno di legge prevede che la competenza per la concessione dell'impianto e del relativo esercizio sia attribuita ai Prefetti. È un criterio, questo, di competenza territoriale che semplifica la prassi burocratica permettendo un rapido ed efficace

svolgimento delle pratiche per la concessione, in merito alle quali dispongono gli articoli 2 e 3 del presente disegno di legge.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

La concessione per l'impianto e l'esercizio dei depositi di oli minerali e loro derivati, ad esclusione dei gas liquefatti, di cui all'articolo 11 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito nella legge 8 febbraio 1934, n. 367, viene rilasciata dal prefetto della provincia quando trattisi di depositi con capacità non superiore a 3.000 metri cubi.

(È approvato).

Art. 2.

Sulle domande intese ad ottenere la concessione di cui all'articolo 1 deve essere sentito il parere, per quanto di rispettiva competenza, del Comune interessato, del comando provinciale dei Vigili del fuoco, dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, delle altre amministrazioni eventualmente interessate, nonchè della Camera di commercio, industria e agricoltura per quanto con-

cerne i depositi destinati ad uso commerciale.

(È approvato).

Art. 3.

Il decreto di concessione del prefetto determina la composizione della commissione di collaudo, della quale dovranno comunque essere chiamati a far parte il comandante provinciale dei Vigili del fuoco ed il capo dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione.

(È approvato).

Art. 4.

Restano ferme tutte le altre disposizioni che disciplinano il settore, in quanto applicabili, nonchè le disposizioni di cui al Codice della navigazione e relativo regolamento in materia di depositi costieri di oli minerali.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 11.

Dott. MARIO CARONI

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari